

Rassegna Stampa

da Giovedì 29 agosto 2024 a Sabato 31 agosto 2024



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

| Pagina | Testata | Data | Titolo | Pag. |
|---|---------------------|------------|---|------|
| Rubrica Infrastrutture e costruzioni | | | | |
| 5 | Il Sole 24 Ore | 30/08/2024 | <i>Ferrovie: sbloccati 9 miliardi per l'Alta Velocita' (C.Dominelli)</i> | 3 |
| Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici | | | | |
| 25 | Italia Oggi | 31/08/2024 | <i>Per il bonus ci vuole il contratto</i> | 5 |
| 25 | Italia Oggi | 30/08/2024 | <i>Superbonus come attivita' d'impresa con perimetro ristretto. Deve configurarsi un'azione (F.Poggiani)</i> | 6 |
| 25 | Italia Oggi | 30/08/2024 | <i>Tassate le plusvalenze da 110 % (F.Poggiani)</i> | 7 |
| 34 | Italia Oggi | 30/08/2024 | <i>Accordi quadro, garanzie distinte</i> | 8 |
| 34 | Italia Oggi | 30/08/2024 | <i>L'attestazione Soa non e' sindacabile</i> | 9 |
| 34 | Italia Oggi | 30/08/2024 | <i>Pareri Anac, le p.a. si adeguano (A.Mascolini)</i> | 10 |
| Rubrica Ambiente | | | | |
| 6 | Il Sole 24 Ore | 29/08/2024 | <i>Microsoft e Google da sole consumano piu' della Croazia (B.Simonetta)</i> | 11 |
| 29 | Italia Oggi | 31/08/2024 | <i>Criteri ambientali minimi perle gare su luce e gas (G.Ambrosoli)</i> | 13 |
| Rubrica Innovazione e Ricerca | | | | |
| 10 | Italia Oggi | 29/08/2024 | <i>Italia, una potenza in robotica (C.Pelanda)</i> | 14 |
| Rubrica Lavoro | | | | |
| 1 | Il Sole 24 Ore | 31/08/2024 | <i>Lavoro, occupati record a 24 milioni (C.Tucci)</i> | 15 |
| 1 | Corriere della Sera | 31/08/2024 | <i>Disoccupazione in calo al 6,5%. Mai cosi' bassa dal 2008 (E.Marro)</i> | 17 |
| Rubrica Economia | | | | |
| 5 | Il Sole 24 Ore | 31/08/2024 | <i>L'eredita' del Pnrr: obiettivi raggiunti al 43,5%. Ora i nodi della proroga e della quota Su (M.Perrone)</i> | 19 |
| Rubrica Energia | | | | |
| 1 | Il Sole 24 Ore | 31/08/2024 | <i>Idroelettrico, in autunno partono le gare regionali (L.Serafini)</i> | 20 |
| Rubrica Altre professioni | | | | |
| 8 | Il Sole 24 Ore | 30/08/2024 | <i>Farmacisti, bonus bebe' da mille euro per gli iscritti (M.B.)</i> | 22 |
| 29 | Italia Oggi | 30/08/2024 | <i>Genitorialita', contributi ai farmacisti</i> | 23 |
| 28 | Italia Oggi | 29/08/2024 | <i>Archeologi, e' boom di richieste</i> | 24 |
| Rubrica Professionisti | | | | |
| 1 | Il Sole 24 Ore | 30/08/2024 | <i>Dalle Casse di previdenza aiuti per i figli (F.Micardi)</i> | 25 |
| 28 | Il Sole 24 Ore | 30/08/2024 | <i>Iva e ritenuta d'acconto sui premi per il concorso di progettazione (B.Santacroce)</i> | 27 |
| Rubrica Pubblica Amministrazione | | | | |
| 14 | Il Sole 24 Ore | 30/08/2024 | <i>Quale bilancio per il nuovo codice dei Contratti pubblici (F.Goisis)</i> | 28 |
| Rubrica Normative e Giustizia | | | | |
| 23 | Italia Oggi | 31/08/2024 | <i>Non si abusa della privacy (A.Messina)</i> | 30 |

Ferrovie: sbloccati 9 miliardi per l'Alta Velocità

Infrastrutture

**Ok dell'Ambiente
all'intervento di Rfi
per la Salerno-Reggio**

Celestina Dominelli

ROMA

Disco verde della commissione Via Pnrr-Pniec del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica a 9 miliardi di lavori sull'Alta Velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria. La commissione presieduta da Germana Panzironi ha espresso ieri parere favorevole, all'unanimità, all'intervento di Rfi su due lotti del progetto. Si tratta nel complesso di 100 chilometri di opere che attraversano tre Regioni (Campania, Basilicata, Calabria). Come già accaduto per altri interventi infrastrutturali, anche in questo caso, precisa la nota diffusa ieri, la commissione ha reso il parere entro i ristretti tempi di legge. Lo sblocco dei lavori è stato accolto positivamente dal ministero delle Infrastrutture che ha espresso «grande soddisfazione» per il via libera della Commissione.

Il parere positivo espresso dal Mase è un passo fondamentale per la chiusura della Via (la valutazione d'impatto ambientale) rispetto alla

quale, ottenuto il parere del ministero della Cultura, si potrà procedere anche con la chiusura dell'intero iter approvativo.

La nuova linea Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria è considerata un tassello strategico per il trasporto di passeggeri e merci lungo la direttrice sud-nord del Paese e il suo completamento consentirà di ridurre sensibilmente i tempi di viaggio fra Roma e Reggio Calabria. Il nuovo collegamento, nelle intenzioni del gruppo guidato da Stefano Donnarumma, dovrà garantire l'accesso al sistema ferroviario AV a diverse zone a elevata valenza territoriale come il Cilento e il Vallo di Diano, la costa Jonica, l'alto e il basso Cosentino, l'area del Porto di Gioia Tauro e il Reggino. Il progetto sarà chiamato anche a velocizzare i collegamenti verso Potenza, la Sicilia, i territori della Calabria sul Mar Jonio e Cosenza. E, allo stesso tempo, contribuirà in maniera significativa al potenziamento dell'itinerario merci tra Gioia Tauro, Paola e Bari lungo il corridoio Adriatico.

Quanto all'esborso, per l'intero intervento è stimato ad oggi un costo complessivo stimato di circa 30 miliardi, dopo la revisione che si è resa necessaria anche a seguito dell'adeguamento eccezionale dovuto al rincaro dei costi dei materiali.

Il progetto è articolato in più lotti: il lotto 1 Battipaglia-Praia ha uno sviluppo complessivo di circa 127

chilometri. Nel dettaglio, il lotto 1a Battipaglia - Romagnano è individuato come prioritario ed è stato inserito nel Pnrr. Nei pressi di Romagnano è poi prevista la realizzazione dell'interconnessione dispari che consentirà il collegamento con l'attuale linea Battipaglia - Potenza - Metaponto - Taranto. I lotti 1b e 1c Romagnano-Praia si dirameranno in direzione sud fino a una nuova fermata intermedia prevedendo l'interconnessione con la linea Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto per proseguire poi verso l'area costiera dove l'infrastruttura si affiancherà alla linea tirrenica esistente terminando in corrispondenza di Praia, in Calabria. Il tracciato del lotto 2, invece, è in fase di progettazione. Attualmente è in corso anche l'iter autorizzativo per l'intervento, in Calabria, relativo al raddoppio della linea Paola/San Lucido-Cosenza con la nuova Galleria Santomarco.

Il completamento dell'opera porterà, come detto, a una riduzione dei tempi di percorrenza tra Roma e il Sud oltre che un recupero di circa 20 minuti sull'itinerario Taranto-Napoli. Inoltre il progetto servirà a garantire l'interscambio con la linea Tirrenica in corrispondenza della stazione di Praia oltre che il potenziamento degli itinerari per il trasporto merci e il miglioramento dei collegamenti della rete non ad alta velocità da e verso Potenza/Taranto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il progetto consentirà di ridurre sensibilmente i tempi di viaggio lungo l'asse nord-sud



IL PROGETTO

Il lotto inserito nel Pnrr

Il progetto per l'Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria include più lotti. Il lotto 1 Battipaglia-Praia ha uno sviluppo complessivo di circa 127 km. Più in particolare, il lotto 1a Battipaglia – Romagnano è individuato come prioritario ed è stato inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Nei pressi di Romagnano è prevista la realizzazione dell'interconnessione dispari che consente il collegamento con l'attuale linea Battipaglia – Potenza – Metaponto – Taranto.

I lotti autorizzati ieri

I lotti 1b e 1c Romagnano-Praia si dirameranno in direzione sud fino ad una nuova fermata intermedia prevedendo l'interconnessione con la linea Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto per proseguire poi verso l'area costiera dove si affiancherà alla linea tirrenica esistente. Il tracciato del lotto 2, invece, è in fase di progettazione.



IMAGOECONOMICA

Ferrovie. Il progetto AV Salerno-Reggio Calabria strategico per l'asse nord sud

La conferma della Cassazione sul sequestro preventivo per sismabonus-acquisti indebito

Per il bonus ci vuole il contratto

Non è sufficiente aver solo sottoscritto quello preliminare

DI CRISTIAN ANGELI

Per la corretta fruizione della detrazione spettante agli acquirenti di immobili antisismici (c.d. Sismabonus-acquisti, dl 63/2013, art. 16, co. 1-septies) è necessario aver stipulato il contratto definitivo di compravendita entro il 31 dicembre 2024, non essendo sufficiente, a tale data, aver sottoscritto il semplice contratto preliminare. Ciò in quanto le norme legano le tempistiche di fruizione del bonus all'avvenuta "alienazione", che si perfeziona solo con il rogito notarile.

La conferma arriva dalla Corte di Cassazione, che pronunciandosi con la sentenza n. 30723 emanata lo scorso 26 luglio ha confermato il sequestro preventivo imposto nei confronti di un'impresa che aveva stipulato il preliminare col futuro acquirente degli immobili demoliti e ricostruiti, ottenendo tramite cessione del credito l'importo spettan-

te a quest'ultimo senza che però la compravendita fosse perfezionata.

La vicenda giudiziaria ruota intorno a un atto di sequestro preventivo di oltre 3 milioni di euro emanato dal Giudice per le indagini preliminari (gip) nei confronti di una srl, indagata per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.). Ricorrendo in Cassazione, la difesa dell'indagata eccepeva l'erroneità di una simile misura, basandosi sulla seguente idea: "la normativa (del Sismabonus-acquisti, ndr.) prevede soltanto un termine finale perché l'acquirente possa usufruire del bonus (30 mesi dalla data di conclusione dei lavori) ma non quello iniziale. Nel caso in esame, l'immobile oggetto di intervento era ceduto alla cooperativa con atto dell'8 agosto 2020. Quindi a tale atto va riferito il presupposto del contratto di vendita, se pur preliminare, che consentiva di ottenere il diritto di detrazione previsto dalla nor-

ma".

In effetti, l'art. 16, co. 1-septies del dl 63/2013 che regola il Sismabonus-acquisti, prevede che la detrazione spetta a chi acquista unità immobiliari site in zone ad alto rischio sismico derivanti da demolizione e ricostruzione di interi edifici dalla stessa impresa di costruzioni che le ha realizzate, purché l'alienazione avvenga entro 30 mesi dalla fine dei lavori, e comunque entro il termine di vigenza della detrazione, ad oggi fissato nel 31 dicembre 2024. La Cassazione, però, rigetta la tesi difensiva, evidenziando come nel contratto preliminare è previsto che alla futura vendita avverrà la cessione delle detrazioni (con sconto in fattura), quale modalità di pagamento, e pertanto "la tesi difensiva che era sufficiente questo contratto preliminare per realizzare il presupposto della "alienazione" dell'immobile appare infondata".

In altre parole, cioè, il fatto che il menzionato art. 16, co.

1-septies si riferisca alla nozione di "alienazione" rende insufficiente l'aver sottoscritto un preliminare di compravendita per la corretta spettanza del Sismabonus-acquisti, e ciò proprio perché la natura giuridica del preliminare comporta non il realizzarsi del "trasferimento" del diritto di proprietà, quanto piuttosto la "promessa" che detto diritto sarà trasferito in futuro.

Considerato che, come accennato, il Sismabonus-acquisti scadrà con la fine del 2024, da tale sentenza deriva un importante elemento per chi proprio in questo momento sta valutando la possibilità di accedere all'ultima finestra di questa specifica detrazione. Infatti, l'orientamento della Cassazione conferma, in sostanza, che entro la data di scadenza ad oggi prevista (31 dicembre 2024, al netto di proroghe) è indispensabile che sia stato realizzato il contratto notarile di compravendita definitivo (rogito).

— Riproduzione riservata —



IL LIMITE TRA INIZIATIVA OCCASIONALE E IMPRENDITORIALE

**Superbonus come attività d'impresa con perimetro ristretto
 Deve configurarsi un'azione organizzata protratta nel tempo**

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Con l'esplosione, in questi anni, delle agevolazioni edilizie (dal "bonus casa" al "superbonus", passando per il "sismabonus" e l'"ecobonus") possono potenzialmente emergere casi, in verità piuttosto rari, in cui l'operazione possa essere considerata un'attività d'impresa. Ma per definirsi tale, comunque, deve configurarsi un'attività organizzata, anche se solo con impiego di mezzi finanziari, e protratta nel tempo e non di una mera operazione di compravendita di un immobile ristrutturato.

Il limite tra attività non imprenditoriale o occasionale e attività imprenditoriale abituale che genera l'obbligo di aprire la partita Iva e conseguenze anche ai fini della tassazione diretta e indiretta della cessione degli immobili, è sempre stato oggetto di dispute dei contribuenti con l'Agenzia delle entrate.

Si evidenzia, però, che molto spesso si è trattato di casi limite come, per esempio, la ristrutturazione a cura del proprietario di un immobile rustico che ha permesso la nascita di numerose unità immobiliari poiché è necessario, innanzitutto, fare riferimento alle attività contemplate nell'art. 2195 c.c., sebbene la nozione di impresa civilistica differisca da quella fiscale.

Per l'art. 55 del dpr 917/1986 (Tuir), infatti, si è in presenza di attività d'impresa, e quindi si assume la qualifica di imprenditore, anche quando si configura il requisito e lo svolgimento di una attività organizzativa con il solo impiego di mezzi finanziari; in pratica, chiunque coordina e utilizza il proprio capitale per fini

produttivi.

In altri termini, a differenza dell'impresa civilistica, "l'attività di impresa ai fini tributari prescinde dal requisito organizzativo e richiede lo svolgimento in maniera professionale, e quindi abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall'art. 2195 cod. civ., anche se non organizzate in forma di impresa" (Cassazione, sentenze nn. 16139/2021, 8982/2017 e 19237/2012).

Di conseguenza, come ulteriormente indicato dai giudici supremi con altra affermazione, "laddove si tratti di un contribuente persona fisica ovvero di ente diverso da società commerciale, l'indagine sulla professionalità, nel senso suddetto, va effettuata ex ante in connessione a un insieme di fattori da valutare in relazione alla specifica tipologia di attività ed in base all'id quod plerumque accidit, tra cui la predisposizione dei mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività" (Cassazione, sentenza n. 15021/2020).

Qualora ci si trovi di fronte a un unico affare o ad una operazione di rilevanti dimensioni economiche per la realizzazione (o ristrutturazione) di una unità immobiliare destinata alla vendita (o all'affitto), il rischio di realizzare l'esercizio d'impresa non è sicuramente da escludere ma è ormai acclarato che il compimento di un singolo affare può costituire un'attività di impresa solo se e quando implichi il compimento di una serie coordinata di atti economici, come avviene nel caso di costruzione di edifici da destinare all'abitazione, sia pure con un'unica operazione economica. (Cassazione, sentenza n. 15931/2021).

Si evidenzia ulteriormente che, per

esempio, nel caso degli affitti devono essere considerati ulteriori indicatori come la durata effettiva della locazione, l'entità della clientela e l'importo degli introiti (Corte Ue, sentenza C-655/19) e, nel caso di affitti brevi, si è considerati imprenditori quando si locano più di quattro appartamenti, ai sensi del comma 595 dell'art.1 della legge 178/2020.

Una recente affermazione della Suprema Corte (Cassazione, sentenza n. 36992/2022) è tornata sull'argomento ma si trattava di un caso riguardante un contribuente che aveva acquistato un unico edificio, che lo aveva completamente ristrutturato, ricavandone un certo numero di unità immobiliari, vendendo poi, singolarmente, le unità a terzi, peraltro estranei all'ambito familiare; in tal caso, secondo la condivisibile tesi della Suprema Corte, si tratta di attività di impresa esercitata in maniera abituale, in quanto protratta anche per un apprezzabile periodo di tempo, oltre che organizzata.

L'espressione "esercizio per professione abituale" dell'attività, quindi, deve essere intesa come esercizio in via non meramente occasionale della stessa e, quindi, è necessario che la stessa sia svolta con caratteri di stabilità e regolarità e che si protragga per un apprezzabile periodo di tempo, pur se non necessariamente con rigorosa continuità, con l'ulteriore conseguenza che il regime impositivo applicabile alle cessioni degli immobili varia a seconda della tipologia di bene trasferito e muta a seconda che oggetto di cessione sia un terreno o un fabbricato e a seconda della natura del soggetto che compie l'operazione.

© Riproduzione riservata

INFORME E TASSE

Tassate le plusvalenze da 110%
 I contribuenti più applicano una sostitutiva Irap del 26%

Dalla fine del 2023, le plusvalenze realizzate da chi ha venduto un immobile acquistato dopo il 1° gennaio 2012 sono tassate al 110%. La nuova aliquota si applica anche se il contribuente non ha mai pagato l'Irap (Imposta di Registro sulle Plusvalenze) e se l'immobile è stato acquistato con un finanziamento agevolato. L'IRAP è un'imposta di registro che si applica sulle plusvalenze realizzate da chi ha venduto un immobile acquistato dopo il 1° gennaio 2012. L'aliquota è del 26% e si applica anche se il contribuente non ha mai pagato l'Irap e se l'immobile è stato acquistato con un finanziamento agevolato. L'IRAP è un'imposta di registro che si applica sulle plusvalenze realizzate da chi ha venduto un immobile acquistato dopo il 1° gennaio 2012. L'aliquota è del 26% e si applica anche se il contribuente non ha mai pagato l'Irap e se l'immobile è stato acquistato con un finanziamento agevolato.

Le regole in vigore da gennaio interessano solo edifici posseduti da soggetti non imprenditori

Tassate le plusvalenze da 110%

Il contribuente può applicare una sostitutiva Irpef del 26%

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Dall'1 gennaio 2024 sono tassate, quali redditi diversi, le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus ma limitatamente agli edifici posseduti da soggetti non imprenditori (persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti senza stabile organizzazione). Per queste plusvalenze è possibile, a scelta del contribuente, applicare anche l'imposta sostitutiva dell'Irpef del 26%.

I commi da 64 a 66 dell'art. 1 della legge 213/2023 (legge di bilancio 2024), infatti, aggiungendo la lett. b-bis) al comma 1 dell'art. 67 del dpr 917/1986 (Tuir) hanno disposto che rientrano tra i redditi diversi "le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati" con il superbonus, di cui all'art. 119 del dl 34/2020, "che si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione".

Tale fattispecie tassabile, di cui alla lett. b), comma 1 dell'art. 67 del Tuir, però, riguarda esclusivamente soggetti che si collocano fuori del campo imprenditoriale; si tratta,

quindi, di persone fisiche nella sfera giuridico-patrimoniale privata, di società semplici, di enti non commerciali e, infine, di soggetti non residenti privi di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che realizzino plusvalenze mediante la cessione a titolo oneroso di beni immobili, esclusi i terreni edificabili, posseduti al di fuori dell'ambito dell'attività d'impresa eventualmente esercitata, nonché al di fuori dell'esercizio di arti o professioni.

La plusvalenza, derivante dalla cessione di un fabbricato, affinché risulti imponibile come reddito diverso, deve realizzarsi con una cessione che avvenga entro cinque anni dall'acquisto o dalla costruzione e, nel caso di vendita di immobili acquistati presso terzi, il quinquennio decorre dalla data dell'atto di acquisto ovvero, se diversa o successiva, da quella in cui si è prodotto l'effetto traslativo del diritto reale (per esempio, per effetto dell'acquisto della proprietà in capo al cedente).

Nel caso di cessione di fabbricati costruiti direttamente dal cedente, anche mediante il conferimento di appalto a terzi per l'esecuzione delle opere edilizie, ai fini del calcolo del quinquennio, il termine iniziale rilevante è quello di ultimazione dell'edificazione mentre il termine finale, utile per il computo del quinquennio, coincide

con la data in cui viene ceduto l'immobile, ovvero dell'atto notarile, a prescindere dal momento in cui avviene il pagamento del prezzo.

Sul tema, l'Agenzia delle entrate ha fornito a più riprese chiarimenti con specifici documenti di prassi (circ. 13/E/2024 e risposte a interpello n. 156 e 157 entrambe del 2024) mentre, con una datata risposta (n. 560/2022), la stessa agenzia ha chiarito che, per il computo del quinquennio in argomento, non rileva la circostanza che l'immobile sia stato oggetto di un intervento di ristrutturazione e di ampliamento, essendo rilevante ai predetti fini l'acquisizione del medesimo.

Di conseguenza, per gli atti di compravendita stipulati a partire dall'1/01/2024, la lett. b-bis) del comma 1 dell'art. 67 del dpr 917/1986 dispone che si realizza una plusvalenza tassabile se, sugli immobili ceduti, sono stati effettuati interventi che hanno consentito di fruire del superbonus, di cui al citato art. 119 del dl 34/2020.

Restano, comunque, esplicitamente esclusi da questa fattispecie tassabile gli immobili acquisiti per successione e quelli che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora, tra la data di acquisto o di co-

struzione e la cessione, sia decorso un periodo inferiore a cinque anni, per la maggior parte di tale periodo.

Ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile, inoltre, ai sensi del novellato comma 1 dell'art. 68 del dpr 917/1986 è necessario distinguere due specifiche ipotesi: la prima, che riguarda gli interventi edilizi che hanno beneficiato della detrazione maggiorata (superbonus) se conclusi da non più di cinque anni all'atto di cessione, per la quale non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello sconto in fattura, di cui alle lett. a) e b), del comma 1 dell'art. 121 del dl 34/2020 e, la seconda, che concerne gli interventi che hanno beneficiato della detrazione maggiorata e che si sono conclusi da più di cinque anni, ma entro i dieci all'atto di cessione, per la quale si può tenere conto delle spese ma nel limite del 50% delle stesse, se si è fruito dell'agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto.

Infine, si evidenzia che, per questa tipologia di plusvalenze è possibile (facoltà) applicare l'imposta sostitutiva dell'Irpef del 26%.

© Riproduzione riservata



La cessione deve avvenire entro cinque anni dall'acquisto



Accordi quadro, garanzie distinte

Negli accordi quadro la garanzia definitiva relativa all'accordo deve rimanere distinta da quella chiesta per i contratti attuativi. Lo ha chiarito il ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il parere n. 2516 del 18 luglio 2024 del Servizio giuridico contratti.

In particolare una stazione appaltante aveva chiesto al dicastero di Porta Pia se fosse corretto richiedere ai concorrenti, in una gara per l'affidamento di accordi quadro, una garanzia definitiva pari al 2% dell'importo dell'accordo quadro con riferimento al singolo lotto, nel rispetto delle percentuali massime aggiudicabili (50% al primo aggiudicatario e massimo 50% agli altri aggiudicatari in graduatoria) e anche se fosse corretto fissare l'importo della relativa garanzia definitiva secondo quanto indicato dall'art. 117, comma 2 del Codice, in misura pari all'8% del valore dei contratti stessi. In merito al primo quesito, il parere ha precisato che in base all'articolo 117, comma 1 del dlgs 36/2023, in caso di accordo quadro l'importo della garanzia definitiva "deve essere indicato nella lex specialis e non può superare il 2% dell'importo massimo spendibile previsto dal medesimo accordo quadro, a nulla rilevando il ribasso offerto dall'aggiudicatario, fermo restando che in caso di suddivisione in lotti il calcolo deve essere effettuato con riferimento al singolo lotto aggiudicato".

Pertanto in caso di affidamento a diversi aggiudicatari di ogni lotto, la percentuale del 2% dovrà essere calcolata sul massimo spendibile nei confronti di ogni aggiudicatario. Ciò significa, precisa il ministe-

ro, che il primo aggiudicatario dovrà prestare una garanzia definitiva pari al 2% dell'importo massimo spendibile nei suoi confronti che tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dall'istante, non è costituito dal 50% dell'importo dell'accordo quadro, bensì dall'intero importo dello stesso. Ad esempio, se l'accordo quadro ha un importo massimo spendibile pari a 100 euro, la percentuale del 2% corrispondente alla garanzia definitiva posta a carico del primo aggiudicatario deve essere calcolata non già su 50 euro, bensì sull'intero importo di 100 euro, non essendo preclusa la possibilità che la stazione appaltante spenda nei suoi confronti 100 euro.

Al contrario, si chiarisce nel parere, agli altri aggiudicatari sarà richiesta una garanzia pari a 1 euro (corrispondente al 2% dell'importo massimo spendibile, vale a dire il 50% del valore dell'accordo quadro). In relazione ai contratti attuativi, il ministero ha poi precisato che per gli stessi gli aggiudicatari dovranno prestare autonoma garanzia, per un importo pari di regola al 10% del valore dei medesimi, salvo che la lex specialis non preveda una percentuale inferiore. Per quanto attiene infine le riduzioni delle percentuali previste dall'art. 106 del Codice, espressamente richiamato dall'art. 117, esse si applicano sia alla garanzia definitiva per gli accordi quadro sia a quella prestata per l'adempimento ai singoli contratti attuativi. Solo a questi ultimi, tuttavia, si applicano gli aumenti di percentuale di cui all'art. 117, comma 2 del Codice.

— © Riproduzione riservata —



L'attestazione Soa non è sindacabile

La stazione appaltante non è legittimata a sindacare una attestazione Soa rilasciata ad una impresa di costruzioni. Lo ha precisato il Tar Calabria, con la sentenza n. 1050 del 1° luglio 2024, in merito alla natura e agli effetti giuridici dell'attestazione Soa mettendo in evidenza la funzione pubblicistica da essa svolta. Nel caso specifico veniva impugnato il provvedimento di aggiudicazione nei confronti di una impresa che avrebbe presentato una certificazione Soa da cui risultava che essa si sarebbe avvalsa delle risorse messe a disposizione da un'impresa ausiliaria, in violazione dell'art. 146 del dlgs 50/2016, applicabile al momento della procedura di gara, che vieta l'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice nel settore dei beni culturali. Il Tar ha respinto il ricorso, evidenziando che l'attestazione Soa ha una pubblica valenza accertativa e per questa natura possiede efficacia probatoria fino a querela di falso. Nel caso in esame peraltro non ricorreva un'ipotesi di avvalimento temporaneo, come disciplinato dall'art. 89 del dlgs 50/2016, bensì un avvalimento permanente, come tale non assoggettato al divieto di cui all'art. 146. Il Tar ricordava quindi che "il rilascio delle attestazioni Soa integra una funzione pubblica di certificazione, potendosi equiparare l'attestato Soa ad un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso del possesso dei requisiti in esso - appunto - attestati" e che in tal senso si esprime l'articolo 60, comma 3 del dpr 207/2010, a mente del quale l'attestazione Soa "costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici". Da ciò discende che le certificazioni Soa rivestono carattere vincolante per l'amministrazione, la quale non può sindacare la correttezza o la veridicità delle stesse, essendo tenuta a considerare provata la sussistenza dei requisiti che risultano dalle medesime accertati. Infine il Tar escludeva anche che si fosse in un'ipotesi di avvalimento "temporaneo", bensì di un avvalimento "permanente", non riferito ad una gara specifica ma volto all'acquisizione della certificazione Soa e, dunque, alla qualificazione permanente dell'operatore economico per tutta la durata della certificazione.



I dati della relazione al Parlamento. Il 60% delle stazioni appaltanti si è uniformato

Pareri Anac, le p.a. si adeguano

Nel 2023 esaminate 441 richieste di precontenzioso

Pagina a cura

DI ANDREA MASCOLINI

Su 441 richieste di parere di precontenzioso esaminate nel 2023, l'Anac ha emesso 253 pareri; nell'84% dei casi la richiesta di parere è pervenuta da operatori economici; solo il 5% le istanze presentate congiuntamente dalla stazione appaltante e dall'operatore economico; almeno nel 60% dei casi (ma il dato può essere superiore) le stazioni appaltanti si sono uniformate; la maggiore parte dei pareri emessi ha riguardato i criteri di selezione dei concorrenti e i criteri di aggiudicazione;

Sono questi i dati principali che emergono dalla lettura della relazione 2023 presentata al Parlamento dall'Autorità nazionale anticorruzione a giugno scorso. Nel corso del 2023 sono pervenute all'Autorità 387 istanze di parere di precontenzioso e ne sono state lavorate 441 in totale (54 erano del 2022).

Le istanze singole ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Anac sono state n. 421, pari al 95%, mentre le istanze congiunte ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento sono state n. 20, pari al 5%.

Per il 64% dei casi le istanze di precontenzioso hanno riguardato gare aventi ad oggetto l'affidamento di servizi, per il 28% lavori, per il 6% forniture, per l'1% contratti misti. Le gare maggiormente interessate dalle istanze di precontenzioso, nel corso del 2023, sono state quelle di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, pari al 70%, mentre quelle di importo superiore alle predette soglie si sono attestate al 28%.

Sui 441 procedimenti gestiti nel 2023, sono stati alla fine 253 (pari al 58% del totale) i pareri di precontenzioso emessi dall'Anac perché 169 (pari al 38%) si sono risolti nell'archiviazione; il restante 4% ha riguardato altre fattispecie (istanze di riesame, istanze di accesso agli atti, altre tipologie di istanze).

Dei 253 pareri emessi,

173 (pari al 68%) sono stati adottati con delibera, mentre 80 (pari al 32%) sono stati adottati nella forma semplificata direttamente dal Dirigente dell'Ufficio Anac competente, generalmente su casi di procedure sotto soglia e di semplice soluzione. L'iniziativa di avvalersi della funzione del precontenzioso è stata assunta, nella maggior parte dei casi, da operatori economici.

Sono stati 213 (pari all'84% del totale), infatti, i pareri emessi su istanza di un operatore economico - soggetto concorrente alla procedura o interessato a partecipare alla stessa - volti ad ottenere una pronuncia dell'Autorità in ordine alla conformità della condotta della stazione appaltante nell'indizione della gara o nell'adozione di un provvedimento di ammissione, di esclusione o di aggiudicazione del contratto.

I pareri emessi su istanze formulate da stazioni appaltanti sono stati, invece, appena 20, pari all'8% del totale, mentre 20 (pari all'8%) sono

stati i pareri resi su istanze congiunte delle parti.

In relazione alle tipologie di contratti, il 29% del totale dei pareri ha riguardato gare aventi ad oggetto l'affidamento di lavori, il 57% di servizi, il 6% di forniture, il 4% di contratti il tasso di adeguamento è stato pari a circa il 60%; ma in questo dato non rientrano i casi (circa il 30% del totale) in cui, in assenza di riscontro da parte delle stazioni appaltanti interessate, l'Ufficio Sanzioni dell'Autorità, avviato il relativo procedimento, ha accertato l'avvenuto adeguamento dell'amministrazione, sebbene non comunicato. Non sono stati computati, inoltre, i casi in cui il parere è stato impugnato dinanzi al giudice amministrativo.

La maggiore parte dei pareri emessi ha riguardato i criteri di selezione dei concorrenti e poi, in ordine di importanza, i criteri di aggiudicazione, le offerte anomale, il soccorso istruttorio, i motivi di esclusione, i costi della manodopera, la disciplina del Piano nazionale di ripresa e resilienza (dl 76/2020) e gli operatori economici.

© Riproduzione riservata



Microsoft e Google da sole consumano più della Croazia

Sostenibilità. Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale alza il fabbisogno e allontana gli obiettivi di neutralità carbonica per le big tech Usa

Biagio Simonetta
MILANO

Da una parte i piani - sempre più ambiziosi - di raggiungere obiettivi carbon neutral in pochi anni. Dall'altra il boom dell'intelligenza artificiale, che ha fatto piombare il settore tecnologico in nuove logiche affamate di energia. Ed è qui che si inseriscono gli studi recenti sul consumo dei colossi tech, proprio alla luce dell'esplosione dell'AI. Studi che hanno rilevato come nel 2023, ad esempio, Google e Microsoft - messe insieme - abbiano consumato più energia della Nigeria (che conta 224 milioni di abitanti), o dell'Irlanda. E singolarmente più di nazioni come la Croazia, la Giordania o Porto Rico.

La fame dell'AI

Facciamo però un passo indietro. Dicevamo dell'intelligenza artificiale, che è sicuramente "colpevole" di questa famelica richiesta di energia. I grandi data center che girano alle spalle dell'AI, del resto, richiedono massicce dosi di energia per i loro calcoli. Tanto che molti progetti carbon neutral sono stati messi da parte (secondo uno studio pubblicato da Standard & Poor's, la dismissione della produzione di energia elettrica a carbone è stata inferiore del 40% rispetto a quanto previsto per il 2023) in attesa di tempi migliori.

Secondo una recente stima arri-

vata dalla Vrije Universiteit di Amsterdam, entro il 2027 l'intera industria dell'intelligenza artificiale potrebbe consumare tra gli 85 e i 134 Terawattora all'anno. E nonostante i vari modelli di GenAI siano già stati sottoposti a interessanti cure dimagranti in fatto di consumi, le stime non allentano i dubbi sulla sostenibilità a lungo termine di questa tecnologia.

Un recente studio pubblicato su Medium ha scoperto, ad esempio, che l'addestramento del GPT-4 di OpenAI ha utilizzato fino a 62.000 megawattora, pari al fabbisogno energetico di 1.000 famiglie statunitensi in 5-6 anni.

Servono nuovi chip

Il punto è che i chip attuali sono decisamente energivori. Il microprocessore H100 di Nvidia - che è il più ricercato e anche utilizzato in tutto il mondo dell'AI (manda avanti ChatGPT e gli altri sistemi di GenAI) - consuma circa 700 Watt. E un data center di piccole dimensioni ha almeno 400 di questi chip al suo interno (mentre uno di grandi dimensioni ne ha anche 8mila). Una quantità di energia enorme, che sta trasformando la necessità di avere chip meno energivori in un'emergenza. Il rischio, sbandierato da molti, è che presto lo sviluppo dell'AI possa subire battute d'arresto perché non sostenibile.

Microsoft e Google corrono

Grazie all'AI, Microsoft è diventata

la società a maggior capitalizzazione a Wall Street. Ma la sua scommessa sull'intelligenza artificiale generativa e sul cloud sta pesando sui consumi. E basta spulciare il "2024 Environmental Sustainability Report" del colosso di Redmond per scoprire che in soli quattro anni, il

consumo di elettricità di Microsoft è più che raddoppiato, passando da 11 TWh nel 2020 a 24 TWh nel 2023.


24 TWh è lo stesso consumo dichiarato, nello stesso anno, da Google. Il colosso di Mountain View, nel suo report ambientale annuale, ha reso noto che le emissioni del 2023 sono aumentate del 13% rispetto all'anno precedente e del 48% in cinque anni, per un totale di 14,3 milioni di tonnellate di anidride carbonica. Un aumento sostanziale che ha evidenziato «la sfida di ridurre le emissioni mentre aumenta l'intensità di calcolo e crescono gli investimenti nell'infrastruttura tecnica per supportare questa transizione verso l'intelligenza artificiale», hanno scritto da Google.

Va detto che sia Google che Microsoft sono impegnate da tempo in progetti di energia rinnovabile. Il gigante californiano punta a operare con energia carbon free 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in tutti i suoi data center entro il 2030. Mentre Microsoft è impegnata a diventare carbon-negative (sempre entro il 2030). Sfide che sembravano alla portata, prima dell'arrivo dell'AI.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Big tech, Stati e consumi energetici

Consumi di energia di Google e Microsoft nel 2023, confrontati con quelli di alcuni Stati. *Dati in TWh*



Fonte: Eia Monthly energy review, dati societari

24 Twh

I CONSUMI DELLE BIG TECH

Microsoft e Google consumano 24 terawattora in un anno. Messe insieme superano Nigeria e Irlanda. Singolarmente Giordania e Islanda



Entro il 2027 l'intera industria dell'AI potrebbe consumare tra gli 85 e i 134 Terawattora all'anno



Criteri ambientali minimi per le gare su luce e gas

Arriva il piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi energetici nel settore della pubblica amministrazione. Si tratta dell'attuazione del decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare datato 10 aprile 2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2013. A disporne le modalità è un decreto del 12 agosto 2024, dal titolo un po' anodino, e cioè: «Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti (CAM EPC)». Il provvedimento è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 202 del 29 agosto scorso.

A questo proposito va ricordato che il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, il comma 2 dell'art. 57, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscano al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

Ciò attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (cioè i CAM), definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione.

Con l'introduzione di questi CAM, l'Italia continua a promuovere pratiche che evidenziano l'importanza di continuare ad adottare un approccio innovativo e responsabile, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e miglioramento ambientale nel contesto significativo della p.a.

Va evidenziato, peraltro, che i criteri ambientali minimi richiesti nelle gare di appalto non sono mere norme programmatiche, ma costituiscono obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale nell'ambito dell'economia circolare.

E difatti, non si ritiene sufficiente un generico richiamo alla normativa applicabile, come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sezione III, 14/10/2022 n. 8773: «Non possono ritenersi rispettate tali previsioni allegando il generico rinvio della legge di gara alle disposizioni vigenti»; cfr., altresì, Consiglio di Stato – sezione III, 20/3/2023 n. 2795, p. 3.4: «Non residua alcun dubbio che i criteri ambientali minimi debbano ab origine essere contenuti nei bandi di gara, data la natura cogente delle disposizioni che ne impongono l'introduzione»). Il decreto 12 agosto 2024 entrerà in vigore 120 giorni dopo la pubblicazione e cioè il 27 dicembre.

Nell'allegato uno, che contiene il piano vero e proprio, vengono previsti i CAM per il servizio elettrico e per quello termico. All'affidatario spetta il compito di svolgere un'approfondita analisi del fabbisogno energetico e, poi, di rendere disponibile la relativa diagnosi energetica.

Giorgio Ambrosoli

© Riproduzione riservata



Se messa in condizione di operare al meglio ha grandi possibilità di affermarsi

Italia, una potenza in robotica

Coniugando meccatronica e intelligenza artificiale

DI CARLO PELANDA

C'è attesa del Libro verde sulla politica industriale italiana elaborato dal Mimit. Sarà messo in consultazione tra gli attori economici italiani. Dopo l'analisi delle risposte e suggerimenti, il Mimit produrrà un Libro bianco, base per la strategia futura del governo sia per riparare sia per futurizzare il sistema industriale italiano. Il tema è di interesse per i fondi di Private Equity, Venture Capital, Private Debt, Search Funds, Club Deal, ecc. Inoltre, la parte futurizzante potrebbe essere una leva per l'aumento di quotazioni nel segmento Euro-next Growth Milan di Borsa italiana dedicato alle start up e piccole imprese che hanno raggiunto una prima maturità, in partico-

lare se sostenute da una maggiore varietà di fondi Pipe (Private investments in public equity).

In diverse consultazioni con esperti ho però trovato pessimismo al riguardo del potenziale futurizzante/competitivo di punta in Italia, pur nell'ambito di un ottimismo sulle capacità dell'export italiano, per tre motivi: a) il pur grande risparmio italiano viene trasferito solo in quantità zeri-virgola su progetti innovativi nazionali (infatti buone idee di startupper italiani tendono a migrare per lo più in America, come annotato da **Mario Draghi**); b) il bilancio statale ha pochi soldi per sostenere un salto

tecnologico; c) il sistema italiano appare indietro nella rivoluzione tecnologica in atto nel mondo evoluto.


Ho voluto approfondi-

re il punto c) perché le opinioni ricevute non mi hanno convinto. Da un lato, è vero che l'economia italiana è in ritardo sui motori dell'AI. Dall'altro, ho rilevato un potenziale italiano anticipativo nel settore della robotica eso (rover per l'esplorazione di pianeti), endo (robotica industriale) e sub (automi sottomarini). Nel scenarizzare l'evoluzione della robotica (con l'aiuto di due giovani ingegneri del sottoprogramma Asimov del mio gruppo di ricerca euroamericano) è emersa la probabilità prevalente che le evoluzioni primarie dell'AI andranno verso la robotica di nuova generazione.

Ma quale? Nella fiera in corso in Cina si vedono robottini per le pulizie, cuochi, ecc. Belli. Ma la vera dell'AI sarà la creazione di grandi sistemi robotizzati

come protesi tecnologiche per il potenziamento delle attività umane, come lo furono nel passato l'arco, l'aratro, la macchina a vapore, ecc. Per esempio, esoscheletri come vestiti individuali per paralizzati o lavoratori in luoghi critici (miniere, tute spaziali, vestizioni militari "combat", ecc.), droni autoadattivi dalle dimensioni di un insetto a quella di una nave, fabbriche, abitazioni e fattorie robotizzate, e tanto altro. Stiamo per entrare nell'età della "cibernazione", cioè delle protesi autoadattive. Segnalo, per intanto, ai mondi finanziario ed istituzionale che in questo settore il potenziale italiano sul piano degli effettori, cioè sull'apparato che esegue le operazioni di un automa, è già primario e base per una tecnostategia di industria globale.

— © Riproduzione riservata —



La vera prossima rivoluzione dell'AI sarà la creazione di grandi sistemi robotizzati come protesi tecnologiche per il potenziamento delle attività umane



Lavoro, occupati record a 24 milioni

I dati Istat

**A luglio oltre 56mila in più
In un anno lavoratori
cresciuti di 490mila unità**

**Il tasso di disoccupazione
scende al 6,5 per cento
ma aumentano gli inattivi**

A luglio, per la prima volta da quando esistono le serie storiche dell'Istat, sono stati superati i 24 milioni di occupati, e il tasso d'occupazione ha toccato il 62,3%. Sul mese l'occupazione in Italia è salita di 56mila unità, sull'anno di 490mila. A livello complessivo il tasso di disoccupazione è sceso al 6,5%, il valore più basso da marzo 2008 (6,4%). È invece un campanello d'allarme la crescita degli inattivi, soprattutto donne, a testimonianza delle loro difficoltà a entrare nel mercato del lavoro.

Claudio Tucci — a pag. 4

Lavoro, per la prima volta oltre 24 milioni di occupati

La fotografia di luglio. Oltre 56mila occupati in più (490mila in più in un anno), tasso di disoccupazione al 6,5% ma aumentano gli inattivi. Più lavoratori autonomi meno dipendenti

Claudio Tucci

A luglio, per la prima volta da quando esistono le serie storiche dell'Istat, sono stati superati i 24 milioni di occupati (24 milioni e 9mila unità, per l'esattezza), e il tasso d'occupazione ha toccato il 62,3% (ma per gli uomini siamo al 71%, per donne al 53,2%, che è comunque un record). Sul mese l'occupazione in Italia è salita di 56mila unità, sull'anno di 490mila, la stragrande maggioranza di questi lavoratori sono assunti con rapporti stabili, ovvero a tempo indeterminato, +437mila (l'occupazione a termine si è ridotta, sempre sull'anno, di 196mila posizioni, mentre gli indipendenti sono saliti di 249mila unità). A luglio, rispetto al mese precedente, c'è stata una forte ripresa del lavoro autonomo, +75mila unità. Al contrario i lavoratori dipendenti sono diminuiti di 18mila unità (12mila a tempo indeterminato e 6mila a termine).

La fotografia sul lavoro scattata ieri dall'Istat, con i dati provvisori relativi a luglio, ha mostrato però anche alcuni segnali contrastanti, a comin-

ciare proprio dalle fasce più deboli, vale a dire donne e giovani. Nella popolazione delle lavoratrici è sicuramente positivo l'incremento dell'occupazione: +54mila unità sul mese, +293mila sull'anno in numeri assoluti (nei dodici mesi le donne hanno "doppiato" gli uomini, +2,9% di aumento dell'occupazione contro +1,5 per cento). È positivo anche il calo della disoccupazione femminile, al 6,8%. A livello complessivo il tasso di disoccupazione è sceso al 6,5%, il valore più basso da marzo 2008 (6,4%). È invece un campanello d'allarme la crescita (importante) dell'inattività femminile, +63mila unità sul mese, +50mila sull'anno (rispettivamente +73mila e +21mila il totale degli inattivi), a testimonianza delle difficoltà, tutt'ora presenti, delle donne a entrare nel mercato del lavoro.

Luci e ombre hanno interessato anche i giovani. Se è vero che il tasso di disoccupazione dei nostri under25 è sceso al 20,8%, restiamo tuttavia agli ultimi posti nell'area Euro e ancora distanti anni luce dai primi della classe, vale a dire la Germania, stabile al

6,6% di disoccupazione giovanile grazie anche al sistema di formazione duale che qui da noi il governo Meloni sta tentando di rilanciare. Se allarghiamo lo sguardo alle fasce d'età, l'Istat ha evidenziato un calo dello 0,5% tra gli occupati 25-34enni e un parallelo aumento degli inattivi di 1 punto percentuale, che in numeri assoluti significa 64mila giovani in più che non lavorano e non lo cercano; dati insomma che dimostrano come la fascia giovanile non sembra aver beneficiato della crescita occupazionale portata dal lavoro autonomo. È aumentato invece (+0,3 punti percentuali) il tasso di occupazione nella fascia 35-49 anni ed è sostanzialmente invariato quello nella fascia successiva. A causa dello slittamento demografico, ma anche di dinamiche di mercato, a luglio la maggior parte dei nuovi occupati è nella fascia over 35. Depurando i dati dalla componente demografica infatti si conferma che la crescita occupazionale under35 è piuttosto debole (+0,3%), mentre quella over50 è nettamente superiore, +2,3 per cento.

Per il governo il nuovo record dell'occupazione è il segnale, ha detto la premier, Giorgia Meloni, «che l'Italia sta crescendo, nonostante il rallentamento dell'economia mondiale e la delicata situazione internazionale». «Non siamo ancora del tutto soddisfatti - ha aggiunto la titolare del Lavoro, Marina Calderone - ma la costanza di questi risultati conferma che la direzione del nostro impegno è corretta». D'accordo la Confesercenti «i dati Istat sono incoraggianti, ora la Bce tagli i tassi»; e la Cisl: «bene la crescita dell'occupazione femminile, ora spingere sulle politiche attive».

Disco verde anche dagli esperti. «Dall'Istat arrivano dati molto buoni. L'Italia ha bisogno di far crescere l'occupazione - ha detto l'economista Pietro Reichlin (università Luiss) -. I vantaggi sono enormi dal punto di vista delle entrate fiscali, del sistema pensionistico, della tenuta dello stesso. Dobbiamo quindi proseguire su questa strada, valorizzando la contrattazione decentrata per far crescere salari e occupazione anche nelle realtà e nelle aree dove accade meno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Tasso di disoccupazione giovanile sceso al 20,8%, ma ancora agli ultimi posti nell'area Euro

La fotografia


OCCUPATI PER POSIZIONE PROFESSIONALE E CARATTERE DELL'OCCUPAZIONE

Luglio 2024, dati destagionalizzati


| | VALORI ASSOLUTI (MIGLIAIA DI UNITÀ) | VARIAZIONI CONGIUNTURALI LUGLIO - GIUGNO '24 | | VARIAZIONI TENDENZIALI LUGLIO '24 - LUGLIO '23 | |
|---------------------|--|---|-------------|---|-------------|
| | | ASSOLUTE | PERCENTUALI | ASSOLUTE | PERCENTUALI |
| | | | | | |
| Occupati | 24.009 | 56 | +0,2 | 490 | +2,1 |
| Dipendenti | 18.776 | -18 | -0,1 | 241 | +1,3 |
| permanenti | 16.019 | -12 | -0,1 | 437 | +2,8 |
| a termine | 2.757 | -6 | -0,2 | -196 | -6,6 |
| Indipendenti | 5.233 | 75 | +1,5 | 249 | +5,0 |

DIFFERENZA DI GENERE

Luglio 2024, dati destagionalizzati. In %



Fonte: Istat



FRENA ANCHE L'INFLAZIONE

Disoccupazione in calo al 6,5% Mai così bassa dal 2008

di Enrico Marro

Dati positivi sul fronte dell'occupazione nel nostro Paese. Per la prima volta il numero delle persone che lavorano supera il muro dei 24 milioni e il tasso di occupazione segna il record del 62,3 per cento (+1% nell'ultimo anno). Si tratta di quasi mezzo milione di occupati in più negli ultimi 12 mesi (490 mila, per la precisione). Scende la disoccupazione al 6,5 per cento, mai così bassa dal 2008.

a pagina 35

Record per gli occupati, a luglio superati i 24 milioni

Disoccupazione al 6,5%, mai così bassa dal 2008. Ma salgono gli inattivi

di Enrico Marro

ROMA Per la prima volta in Italia il numero delle persone che lavorano supera il muro dei 24 milioni e il tasso di occupazione segna il record del 62,3% (+1% nell'ultimo anno). Il tutto mentre la disoccupazione scende al 6,5%, il livello più basso dal marzo 2008. I dati, diffusi ieri dall'Istat, si riferiscono a luglio 2024 e descrivono una situazione dove, almeno dal punto di vista quantitativo, si registra un forte miglioramento, con 24 milioni 9mila persone al lavoro.

Si tratta di quasi mezzo milione di occupati in più negli ultimi 12 mesi (490mila, per la precisione), dovuti quasi inte-

ramente all'aumento di 437 mila lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, arrivati a 16 milioni, mentre quelli a termine sono calati di 196mila, scendendo a 2,7 milioni, e gli autonomi sono in ripresa (+249 mila, per un totale di 5,2 milioni).

Occupati più vecchi

Dati molto positivi che non cancellano alcuni problemi di fondo che riguardano la qualità dell'occupazione stessa, la difficoltà crescente che molte aziende incontrano nel trovare i profili richiesti, così come gli ostacoli che permangono per i giovani, in particolare al Sud, nel trovare lavoro. Non a caso, dice l'istituto di statistica, l'occupazione a luglio è aumentata, rispetto a giugno, dello 0,2% (+ 56 mila unità) in

tutte le classi d'età «ad eccezione dei 25-34enni, per i quali cala (-0,6%, pari a 24 mila giovani in meno). L'aumento del numero dei lavoratori continua ad essere trainato dagli over 50, cresciuti di 304mila unità nell'ultimo anno e che rappresentano ormai la fascia d'età più numerosa tra gli occupati con più di 9,7 milioni di persone, seguite dalla fascia 35-49 anni con 8,9 milioni, da quella 25-34 anni con 4,2 milioni e da quella 15-24 anni con 1,1 milioni. Insomma, la forza lavoro invecchia».

Inattivi più di 12 milioni

A fronte di oltre 24 milioni di occupati, i disoccupati sono scesi a un milione 660mila (334mila in meno in un anno) mentre gli inattivi nella fascia 15-64 anni sono ancora la bel-

lezza di 12,4 milioni, con un aumento di 73 mila unità a luglio rispetto ad agosto, di cui 63mila donne.

Calderone e Orsini


La ministra del Lavoro, Marina Calderone, ha così commentato i dati: «L'occupazione continua a crescere. Non siamo ancora del tutto soddisfatti, ma la costanza dei risultati conferma che la direzione del nostro impegno è giusta». Arturo Scotto (Pd) invita invece il governo a «evitare trionfalismi: l'aumento degli occupati è dovuto soprattutto agli stagionali e al part time».

I dati «ci fanno felici, le imprese stanno assorbendo persone» ha osservato infine il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ricordando l'importanza della formazione e dell'immigrazione controllata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TASSO DI DISOCCUPAZIONE


Valori in percentuale



Fonte: Istat

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO

Valori in percentuale



CdS

Dati Istat

● Continuano i progressi quantitativi nel mercato del lavoro, con il record di occupati e la disoccupazione ai minimi dal 2008.

● Nonostante il tasso di occupazione sia salito al 62,3% resta circa otto punti sotto la media dell'Unione europea.

12,4

milioni
 Gli inattivi sono metà dei 24 milioni di occupati e il loro numero è salito di 73 mila unità fra luglio e agosto



L'eredità del Pnrr: obiettivi raggiunti al 43,5% Ora i nodi della proroga e della quota Sud

Recovery plan

Il successore del ministro dovrà gestire i fondi per la sanità e i dubbi dei Comuni

Manuela Perrone

In numeri, l'eredità di Raffaele Fitto sul Pnrr è facilmente misurabile: il ministro indicato ieri dal Governo come Commissario italiano nel nuovo Esecutivo Ue lascia un Piano in linea con il cronoprogramma, con 269 obiettivi dichiarati raggiunti su 618 totali (il 43,5%) – di cui 96 centrati nell'era Draghi – e cinque rate incassate per un totale di 113,5 miliardi, pari al 58,4% dei 194,4 miliardi destinati all'Italia. La richiesta della sesta rata da 8,5 miliardi, relativa ai 37 traguardi tagliati nel primo semestre 2024, è stata inoltrata.

La puntualità garantita sinora nell'avanzamento degli investimenti e delle riforme, dalla Pa alla giustizia fino agli appalti e alla concorrenza, che sulla carta hanno l'ambizione di trasformare la penisola in un Paese più digitale, verde e giusto e di produrre una crescita aggiuntiva al 2026 del 3,4%, è anche merito della revisione del Piano approvata a dicembre 2023, che ha aggiunto il capitolo RepowerEU, aumentato gli obiettivi da 527 a 618 e differito in avanti le scadenze di molti target e milestone. Uno slitta-

mento particolarmente evidente nel secondo semestre 2026, balzato dagli originari 120 traguardi a 173 necessari per ottenere la decima e ultima rata. Chiunque sarà il successore di Fitto, che lascia anche la nuova governance del piano e il raccordo con la politica di coesione riformata, dovrà dunque condurre in porto ben 349 obiettivi (i primi 69 dei quali entro dicembre) per assicurare l'incasso dei restanti 72,4 miliardi. Tra questi, misure popolari come i nuovi 150mila asili nido o lo sviluppo della rete ferroviaria.

Una corsa strettamente intrecciata all'altra: il decollo della spesa effettiva. Al 31 luglio il contatore aveva raggiunto i 52,2 miliardi, soltanto 10,2 miliardi sopra i livelli di fine 2023. Ma nella quinta relazione sullo stato di attuazione del Piano il Governo ha voluto rassicurare: l'85% dei fondi ha già trovato "casa", perché 164,79 miliardi su 194,42 miliardi sono ormai assegnati ai soggetti attuatori, e delle misure per 132,77 miliardi che passano attraverso una gara sono state attivate procedure per 122,04 miliardi (il 92%) e avviate gare per 111,62 miliardi (il 91% del totale attivato). Chiaro il messaggio: con l'apertura dei cantieri la curva della spesa reale è destinata a salire velocemente.

Ma non tutti condividono l'ottimismo: al netto dei meccanismi automatici, come i crediti d'imposta da 6,23 miliardi di Transizione 5.0 che faranno lievitare il conto come accaduto per i bonus edilizi, alcune Missioni arrancano, inclusa la sanità. Preoccupano anche le difficoltà lamentate dai sindaci, destinatari di

progetti per 40 miliardi: ostacoli nella rendicontazione sulla piattaforma Regis e nei tempi di erogazione delle risorse, a partire dagli anticipi del 30% spesso incagliati tra «ritardi e dinieghi».

Inciampi che spiegano lo scetticismo mai dissimulato nei confronti del Pnrr dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, fino all'ultima battuta di pochi giorni fa: «Potrei riempirvi di titoli di piani e progetti Pnrr che ricordano i piani quinquennali dell'Unione sovietica». È il contraltare al «bicchiere mezzo pieno» di Fitto, che da Bruxelles con la delega ai Pnrr potrà intercettare gli umori della Commissione sull'Italia, principale destinataria dei fondi del Next Generation Eu e dunque termometro del suo successo o fallimento.

Le certezze, al momento, sono due. La prima è che le rimodulazioni continueranno: per alcune basteranno i negoziati continui che accompagnano gli assessment su ogni obiettivo, ma Fitto non ha escluso una nuova revisione formale, anche perché traballa la capacità di rispettare il vincolo del 40% degli investimenti al Sud. La seconda è che il tema di una proroga dei Recovery plan oltre la scadenza di giugno 2026 approderà ufficialmente ai tavoli Ue. A quel punto è molto probabile che il successore di Fitto abbandoni la cautela di chi lo ha preceduto e si affianchi con nettezza proprio a Giorgetti, che già ad aprile chiedeva di «ripensare il calendario del Pnrr».

© RIPRODUZIONE RISERVATA





Idroelettrico, ripartono in autunno le gare delle Regioni

Rinnovabili

Ma resta alto il rischio contenziosi. Ok dei giudici al project in Piemonte

Con Fitto alla Ue si potrebbe rivedere la norma del Pnrr, aprendo alle riassegnazioni

Laura Serafini

Con la ripresa delle attività dopo la pausa estiva le regioni del Nord Italia faranno ripartire gli iter per le gare delle concessioni di grande derivazione idroelettrica. Resta, però, sempre insoluta la questione della modifica della norma, divenuta una milestone del Pnrr, che impone le gare attraverso procedura competitiva tout court, project finance o società miste pubblico private e che è un caso unico in Europa. Le aziende del settore, ma anche molti politici, tornano a sollecitare un'ampliamento di quella norma per inserire anche una quarta via, che consenta di riassegnare la concessione allo stesso operatore a fronte di un forte impegno sugli investimenti. Della necessità di riaprire questo dossier, avviando un negoziato con la Commissione europea, ha parlato più volte, nel corso dell'estate, il ministro per l'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. La questione può tornare d'attualità ora, con nel caso della nomina di Raffaele Fitto a commissario europeo per il bilancio e le politiche di coesione. Sinora il ministro Fitto era rimasto freddo sulla opportunità di aprire un tavolo con Bruxelles per rivedere

quella norma del Pnrr, forse anche per il timore di complicare la strada della nomina. Una volta raggiunto l'obiettivo, però, Fitto potrebbe essere una figura chiave in Europa per portare alla revisione della clausola sulle gare per le concessioni idroelettriche.

La norma del Pnrr prevede che le procedure competitive per mettere a gara le concessioni scadute dovessero essere realizzate entro la fine del 2023. In particolare per gli impianti di generazione idroelettrica di grandi dimensioni, con capacità superiore a 3 megawatt. Gli enti locali, a cui fanno capo gli asset dati in concessione, hanno cominciato a muoversi da metà 2023; da mesi però è tutto in stand-by. Da quando, sia al Nord che al Centro Italia, erano state approvati delibere o bandi per avviare le gare o, come nel caso del Piemonte, era stato presentato un piano di project finance, da parte di Iren, per rinnovare concessioni andate a scadenza ormai da qualche anno. Dopo l'avvio di questi procedure, però, impugnativa e ricorsi da parte di imprese del settore, imprese uscenti o imprese concorrenti, avevano bloccato tutto quanto.

Qualche meccanismo, però, si sta rimettendo in moto. Nei giorni scorsi il Tribunale superiore delle Acque pubbliche ha rigettato il ricorso contro il progetto di Iren avanzato dalla società bolzanina Eisacwerck. Quest'ultima sosteneva che la società uscente si sarebbe trovata in situazione di vantaggio perché aveva tutti i dati a disposizione a differenza delle società concorrenti, oltre a beneficiare di una prelazione sul progetto da assegnare. La regione Piemonte ora intende avanti: in ballo c'è la riassegnazione della gestione di 7 bacini e 5 centrali idroelettriche sull'asse dell'Orco (Serrù-Ceresole) e sul Po a San

Mauro, il tutto per 320 milioni di nuovi investimenti. La sentenza del tribunale delle Acque, che respinto il ricorso della società bolzanina, era di primo grado. Dunque Eisacwerck potrebbe sempre andare in secondo grado di giudizio e, in teoria, ottenere il ribaltamento del verdetto. Anche le delibere che la regione Lombardia aveva approvato a inizio anno per poter indire le gare sono state impugnate. Ciò nonostante, l'ente locale lombardo intende proseguire: alcune gare sono state indette a fine maggio, ma altre ne seguiranno. In tutto in Lombardia ci sono 42 concessioni di grande derivazione, di cui 20 già scadute e altre che scadono entro il 2029. Tutto questo perando che il percorso non resti impantanato nei contenziosi. Anche l'Abruzzo, che aveva messo a gara alcune concessioni gestite dall'Acqa, è stato costretto a ritirare il bando dopo i ricorsi della società uscente, di Enel e di A2A. Il quadro è molto frastagliato: gli impianti idroelettrici in Italia sono oltre 4.600, ma le concessioni di grande derivazione, con capacità installata superiore a 3 megawatt, sono alcune centinaia. Queste ultime sono le concessioni che devono essere rimesse a gara. Il quadro di forte incertezza normativa ha tenuto in sospenso per anni gli investimenti nel settore, necessari a potenziare gli impianti ma anche a creare nuovi bacini di raccolta delle acque, interventi indispensabili anche per non disperdere la risorsa idrica sempre più necessaria, considerato l'aumento delle temperature e la diffusione della siccità. Il settore auspica che il governo apra al più presto il confronto con Bruxelles per modificare quella norma sulla concorrenza e introdurre anche la possibilità di riassegnare le concessioni, operazio-

ne che metterebbe fine ai contenziosi delle concessionarie. e potrebbe sbloccare più di 10 miliardi nell'arco di 10-15 anni.

L'idroelettrico, d'altro canto, ha avuto un contributo decisivo a quella crescita oltre il 50% della generazione elettrica in Italia attraverso fonti rinnovabili nei primi 6 mesi dell'anno, grazie anche alle precipitazioni intese (almeno al Nord Italia) a inizio anno. La situazione di relativa tranquillità che il paese sta vivendo in termini di approvvigionamento di energia elettrica a costi non elevati (per quanto il prezzo in Italia sia ben più alto rispetto alla media europea) potrebbe non durare. E dall'autunno potrebbe iniziare una fase di instabilità.

Negli ultimi 10 mesi l'Italia ha aumentato le importazioni di energia elettrica, soprattutto dalla Francia, e anche dalla Slovenia. Un livello che si è attestato a quote record, oltre il 20%, avendo una mitigazione dei costi perché d'Oltralpe si sono trovati con un eccesso di produzione e quindi hanno venduto energia elettrica a prezzi più bassi. I francesi da diverse settimane stanno però preallerantando i paesi confinanti sul fatto che dall'autunno dovranno fermare alcuni impianti nucleari per manutenzione, come già avvenuto due anni fa. Allora l'effetto combinato del minor import e della siccità al nord stava per mettere a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico del paese, complice anche il taglio delle forniture del gas russo ora rimpiazzato da importazioni dal Nord Africa e dai rigassificatori. In ogni caso non si prefigura una ripartenza facile. L'installazione di nuovi impianti fotovoltaici ed eolici ormai va verso lo stop generalizzato, dopo i vari giri di vite introdotti con gli ultimi decreti, tanto che il Politecnico di Milano stima che nel 2025 e nel 2026 non si installeranno più di 2 gigawatt all'anno, contro i 12 necessari per raggiungere i target. Molte concessioni di grande derivazione idroelettrica, poi, non andranno a scadenza prima del 2029: quelle in Val d'Aosta, gestite da Cva, circa 20 in Lombardia, molte gestite da A2A, e le concessioni gestite da Enel. Avere di fronte altri 5 anni di attesa a fronte di incertezza significa che resteranno fermi gli investimenti. Se fosse introdotta la quarta via, le regioni potrebbero negoziare con gli operatori nuovi investimenti: nel caso delle concessioni non scadute potrebbe essere valutato un anticipo della scadenza, con la riassegnazione della concessione a fronte di nuovi impegni finanziari

© RIPRODUZIONE RISERVATA


● **Generazione idro e nucleare francese hanno garantito elettricità a prezzi moderati**

● **A ottobre la Francia manda in manutenzione le centrali nucleari: attesa un'impennata delle bollette in Italia**



ADOBESTOCK

Nei primi sei mesi del 2024, l'idroelettrico ha avuto un contributo decisivo alla crescita di oltre il 50% della generazione elettrica in Italia attraverso fonti rinnovabili



Risorsa acqua. Vista aerea del ponte sulla grande diga del Lago del Turano, sull'Appennino in provincia di Rieti

Farmacisti, bonus bebè da mille euro per gli iscritti

Il sostegno. Dal 16 settembre l'Ente previdenziale erogherà il contributo ai neo genitori cumulabile con altri aiuti. Soglia Isee fissata a 30mila euro

Un bonus bebè da mille euro che sale a 1500 euro in caso di gemelli (o adozioni o affidamenti plurimi) a tutte le neo mamme farmaciste. Con il vantaggio che il contributo sarà cumulabile con altri bonus o sostegni alla maternità e sarà esente da imposizione fiscale. L'iniziativa è dell'Ente nazionale di Previdenza e di assistenza farmacisti (Enpaf) che ha stanziato 600mila euro ed erogherà il bonus bebè a partire dal prossimo 16 settembre a tutti i neogenitori farmacisti iscritti all'Ente. Per ottenere il contributo - 1.000 euro elevato a 1.500 euro per parti gemellari o adozioni e affidamenti preadottivi plurimi - i farmacisti iscritti da almeno 5 anni e con regolarità contributiva dovranno presentare un'attestazione Isee non superiore a 30mila euro, con un limite del patrimonio mobiliare fissato a 40mila. «Questo contributo segna un importante passo avanti dell'Enpaf a sostegno della natalità e in particolare delle farmaciste che costituiscono oltre il 70% dei suoi circa 102.000 iscrit-

ti», spiega Emilio Croce, Presidente Enpaf. Che sottolinea come l'iniziativa della Cassa previdenziale sia in linea «con gli sforzi del governo per contrastare il calo demografico e supportare i giovani professionisti».

Un aspetto «particolarmente vantaggioso» del contributo Enpaf è poi la sua cumulabilità con altri sostegni economici a tutela della maternità: in pratica sarà possibile beneficiare di questo aiuto aggiuntivo «senza precludersi l'accesso ad altre forme di sostegno previste dalla legge», aggiunge Croce. Le somme erogate attraverso questo contributo sono inoltre esenti da imposizione fiscale, garantendo così che l'intero importo vada a beneficio diretto delle famiglie degli iscritti e si affianca ad altre forme di assistenza dell'Enpaf come il contributo una tantum per le spese di asili nido e scuole d'infanzia fino a 3mila euro per figlio per un massimo di 6mila euro complessivi.

—Mar.B.

DALL'ENPAF *Genitorialità, contributi ai farmacisti*

Dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (Enpaf) un nuovo contributo di sostegno alla genitorialità rivolto alle farmaciste e farmacisti iscritti. L'iniziativa, che prende il via dal 16 settembre, prevede uno stanziamento di 600.000 euro per sostenere i farmacisti in occasione della nascita o dell'adozione di un figlio.

Il contributo, dell'importo di 1.000 euro (elevato a 1.500 euro per parti gemellari o adozioni/affidamenti preadottivi plurimi), è destinato a donne e uomini iscritti all'Enpaf che esercitano attività professionale, indipendentemente dalla categoria professionale. Per accedere al beneficio sono richiesti almeno cinque anni di iscrizione e la regolarità contributiva. L'iniziativa è stata strutturata per garantire un sostegno mirato ed efficace. Per ottenere il contributo, i richiedenti dovranno presentare un'attestazione Isee non superiore a 30.000 euro, con un limite del patrimonio mobiliare fissato a 40.000 euro. «Questi parametri sono stati stabiliti per assicurare che il sostegno raggiunga chi ne ha maggiormente bisogno», fanno sapere dall'Ente.

» Riproduzione riservata -



CENSIMENTO *Archeologi, è boom di richieste*

In Italia è boom di richieste per gli archeologi. Più donne che uomini, più liberi professionisti che dipendenti, un quadro che presenta ancora difficoltà, ma vede crescere la longevità professionale e salire la domanda, anche grazie alla spinta del Pnrr. È quanto emerge dall'indagine realizzata dall'Associazione nazionale archeologi, presentata al 30° meeting annuale della Eaa - European association of archaeologists, che è partito ieri a Roma (fino al 31 agosto).


A fronte di oltre 500 iscritti all'Associazione nazionale archeologi, l'indagine ha coinvolto 1080 professionisti italiani, un campione rappresentativo su un totale di 5-6000 archeologi attivi nel Paese che «detiene la più alta concentrazione di beni archeologici al mondo». Tra conferme e sorprese, l'indagine rileva che: la professione si dimostra ancora in larga parte femminile (circa il 65,51%), seppur facendo registrare un certo riequilibrio rispetto agli anni passati. Ampia la pletera degli under 40 (63%), alto il livello di istruzione: l'88% ha un titolo post-laurea o lo sta conseguendo.

↳ Riproduzione riservata -



159329

BONUS BEBÈ DA MILLE EURO DEI FARMACISTI AI PROPRI ISCRITTI



Dalle Casse di previdenza aiuti per i figli

Bartoloni e Micardi — a pag. 8

Dalle Casse di previdenza aiuti alle famiglie

Professionisti

Tra i contributi più diffusi il bonus asili e il sostegno alla genitorialità

Federica Micardi

Cresce l'attenzione alle esigenze della famiglia da parte delle Casse di previdenza dei professionisti. Nell'ultimo decennio l'assistenza offerta dagli enti di previdenza privati ha cambiato faccia, se prima si trattava di un'assistenza spot erogata in situazioni eccezionali, e di un contributo minimo di maternità previsto per legge oggi molte Casse erogano aiuti non solo rivolti al professionista e alla sua attività ma anche mirati alla famiglia e ai figli. L'obiettivo conciliare il lavoro con la vita familiare.

La crescente sensibilità verso la maternità e il nucleo familiare

in parte dipende dalla femminizzazione delle professioni, un fenomeno che riguarda quasi tutte le categorie. La popolazione delle 19 Casse di previdenza iscritte all'Adepp, l'Associazione degli enti di previdenza dei professionisti, che rappresenta circa 1,6 milioni di lavoratori autonomi, è composta per il 44% da donne, una percentuale che negli ultimi anni sta aumentando. Le professioniste però hanno redditi sensibilmente inferiori a quelli dei colleghi uomini, da qui la necessità di aiuti economici mirati.

Le Casse di previdenza annualmente aprono dei bandi per l'erogazione di sussidi, che vengono pubblicati sui rispettivi siti. Per la famiglia si va dai bonus per l'asilo nido a quelli per la genitorialità; accanto al bonus maternità c'è chi ha introdotto anche un bonus paternità, sono previsti inoltre sussidi per lo studio o per i libri di testo. E ancora contributi per la frequenza di centri estivi o l'aiuto finanziario per le famiglie numerose.

Guardando più nel dettaglio, Enpam, l'ente di previdenza di medici e odontoiatri, prevede un sussidio di 2mila euro per la neonatalità per sostenere le spese di vita dei neonati nel primo anno che può arrivare fino a 8mila euro a figlio; per questo aiuto l'ente ha stanziato 12 milioni per il 2024. Anche l'Enpap, l'ente di previdenza degli psicologi prevede un contributo per la paternità e la genitorialità che consiste in un assegno di 2mila euro all'ingresso in famiglia di ogni figlio anche nel caso di coppie omosessuali. Cassa dottori commercialisti, accanto al bonus asili di massimo mille euro che eroga da diversi anni, ha introdotto il sussidio di paternità, che va da un minimo di 1.090 euro e un massimo di 2.180 euro.

Cassa forense, tra le altre forme di aiuto alla famiglia ha attualmente aperti due bandi. Il primo riconosce contributi per la frequenza di centri estivi per i figli tra i 3 e i 14 anni a copertura del 50% della spesa per un im-

porto massimo di mille euro; stanziati 1,2 milioni. Il secondo bando è a favore delle famiglie numerose: per chi ha almeno tre figli under 26 il contributo è di 2mila euro, con più di tre figli sale a 3mila euro. È di ieri la notizia che anche la Cassa di previdenza dei farmacisti ha introdotto un bonus di mille euro a sostegno della genitorialità (si veda l'articolo in pagina).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli enti privati hanno dovuto rimodulare il welfare per i cambiamenti tra gli iscritti agli Albi

Gli stanziamenti delle casse professionali

272 milioni

Risorse per l'assistenza

Lo scorso anno le Casse di previdenza iscritte all'Adepp hanno stanziato in assistenza circa 272 milioni di euro, cui si aggiungono le indennità obbligatorie riconosciute per legge. Le prestazioni assistenziali sono rivolte al sostegno della professione e del nucleo familiare.

12 milioni

Enpam per i neo genitori

L'ente di previdenza di medici e odontoiatri ha stanziato 12 milioni per la genitorialità, un sussidio di 2mila euro, che sale a 4mila euro nel caso di liberi professionisti con tre anni di anzianità nella gestione di Quota B, per sostenere le spese per il primo anno di vita dei nuovi nati.

1 milione

Cdc e il bonus asili

Cassa dottori commercialisti ha stanziato un milione per il bonus asili e scuole per l'infanzia (massimo mille euro) e previsto un contributo di paternità che va 1.090 a 2.180 euro. Cdc da tempo ha introdotto un contributo extra per le neo mamme che va da 2mila a 29.570 euro.

2 milioni

Cf e famiglie numerose

Cassa forense ha stanziato 2 milioni di euro per un sussidio alle famiglie con tre o più figli. Il bonus è di 2mila euro se in famiglia sono presenti tre figli under 26 e sale a 3mila euro con più di tre figli. Cf ha anche stanziato 1,2 milioni come bonus per centri estivi

1,6 milioni

DONNE IL 44% DEGLI ISCRITTI

L'Associazione degli enti di previdenza dei professionisti rappresenta circa 1,6 milioni di lavoratori autonomi ed è composta per il 44% da donne.

UNDER 40

Gli under 40 iscritti alle casse di previdenza dei professionisti aderenti all'Adepp sono il 27,1%, rappresentando quindi oltre ¼ del totale.



Iva e ritenuta d'acconto sui premi per il concorso di progettazione

Professionisti

L'agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento delle somme per i vincitori

Le domande di partecipazione sono soggette a bollo

Anna Abagnale
Benedetto Santacroce

I premi corrisposti a conclusione di un concorso pubblico di progettazione sono soggetti a Iva e a ritenuta a titolo di acconto. E la domanda di partecipazione deve scontare l'imposta di bollo.

Con la risposta pubblicata ieri, la n. 177, l'agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della partecipazione a un concorso pubblico di progettazione, analizzandone gli aspetti fiscali. Partendo dalla fase di presentazione dell'istanza di ammissione e arrivando fino all'erogazione del premio previsto per il vincitore.

Secondo le Entrate, le disposi-

zioni del Dpr 642/1972 - in particolare l'articolo 3 della Tariffa allegata, parte I - non lasciano dubbi sull'applicazione dell'imposta di bollo sin dall'origine per le istanze trasmesse per via telematica agli uffici e organi della pubblica amministrazione per ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo.

Se, infatti, esiste un'esenzione dal tributo, la stessa riguarda le sole domande di partecipazione ai concorsi pubblici di reclutamento di personale. Ma non è questo il caso di un concorso pubblico indetto per la progettazione finalizzata alla realizzazione di edifici, finanziato nell'ambito del Pnrr.

È escluso poi che il premio corrisposto al vincitore (e ai successivi quattro classificati) trovi una compiuta disciplina nell'ambito delle manifestazioni a premio regolate dal Dpr 430/2001, perché i concorsi/operazioni a premio sono effettuati soltanto da imprese produttrici o distributrici dei beni/servizi promozionati.

Così l'Agenzia ritiene piuttosto che sussistano tutti i requisiti per assoggettare gli importi dei premi all'imposta sul valore aggiunto, perché:

- esiste il requisito soggettivo, in quanto la partecipazione è riservata ad architetti ed ingegneri;
- è soddisfatto anche il presupposto oggettivo, essendo verificata la presenza di un «nesso diretto tra prestazione e corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo».

In altre parole, considerati i premi correlati all'esecuzione del progetto che i professionisti hanno svolto a favore del ministero appaltante, esisterebbe il sinallagma che determina l'assoggettamento della prestazione intellettuale a Iva.


Attenzione, però: tale nesso diretto sussiste solo quando le due prestazioni si condizionano reciprocamente. Vale a dire che l'una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l'altra e viceversa (Corte di giustizia Ue, sentenza C-94/19), sicché potrebbe venire meno se l'interesse alla presentazione del progetto prescindere dalla corresponsione del premio, peraltro rimesso all'alea di rientrare tra i vincitori del concorso.

Infine, essendo i premi intesi come compensi di lavoro autonomo, il ministero, nelle vesti di sostituto d'imposta, è tenuto ad operare sui tali compensi le ritenute a titolo di acconto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il nesso tra l'importo e la prestazione intellettuale è alla base del regime Iva



Quale bilancio per il nuovo codice dei Contratti pubblici

A un anno dalla pubblicazione

Miriam Allena e Francesco Goisis

È tempo di bilanci, a più di un anno di distanza dalla pubblicazione del nuovo Codice dei Contratti pubblici. Uno dei criteri di delega legislativa era il potenziamento degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (Alternative dispute resolution, o ADR), sia nella fase di gara, sia in quella di esecuzione del contratto. Ciò, in un'ottica deflattiva del contenzioso, ossia di prevenzione e di riduzione del contenzioso in materia di appalti pubblici. In quest'ottica, il nuovo Codice ha esteso l'istituto del Collegio consultivo tecnico (Cct), introdotto nel 2016 per i lavori pubblici sopra soglia (sul modello dei Dispute boards della contrattualistica internazionale), anche a servizi e forniture di valore superiore a un milione di euro.

Nell'interesse primario della celere ed esatta esecuzione dell'appalto, il Cct è chiamato a funzioni molto delicate di conciliazione e, salvo diversa scelta di almeno una delle parti, di arbitrato irrituale.

Alcuni profili non secondari rimangono però incerti.


Il primo: L'Anac, nell'aggiornamento del dicembre del 2023 del Piano nazionale anticorruzione, ha richiamato ad una maggiore attenzione sulla reale indipendenza e assenza di conflitti di interesse in capo ai componenti del Cct.

Ma il tema non è solo questo: quante Amministrazioni hanno avviato procedure trasparenti per la formazione di elenchi di professionisti idonei alla funzione di presidente e di componente? Con quali criteri si pesca da tali elenchi?

D'altro canto, i compensi per componenti, specie in relazione a contratti di servizi e di forniture appena sopra soglia, sono adeguati ad attirare professionalità elevate e realmente indipendenti sul piano giuridico, tecnico, economico? Infine, ha senso il limite rigido di massimo cinque Cct contemporanei per professionista, quando alcuni appalti non presentano in concreto alcuna controversia quindi, in quei casi, il Cct non fa, sostanzialmente, nulla (né, si noti, i suoi componenti sono retribuiti)?

Il secondo: il Cct presenta una specifica utilità, in grado di "fagocitare" gli altri strumenti di ADR previsti dal Codice: salvo il caso di condotta dolosa, esso "scherma" dalla responsabilità erariale il funzionario che si sia conformato alle determinazioni/pareri del Cct. Tante scelte necessarie nella prospettiva della realizzazione dell'opera (pensiamo all'adeguamento dei prezzi a fronte di fenomeni inflattivi) sono bloccate dalla ben nota paura della firma. Il Cct ha aiutato e può aiutare a rassicurare il funzionario, nel segno dei principi del risultato e della fiducia introdotti dal nuovo Codice. Tale esclusione dalla responsabilità erariale dovrebbe però valere con certezza anche per i componenti del Cct, altrimenti il problema della

**L'ISTITUZIONE
DEL CCT FAVORISCE
LA REALIZZAZIONE
DEGLI OBIETTIVI
DEL PNRR
MA NON TUTTO
FUNZIONA BENE**



paura della firma è soltanto “spostato”.

Il terzo: il Cct, in vista di una funzione di effettiva “amichevole composizione” nell’interesse della celere ed esatta esecuzione dei contratti, deve poter decidere, ove opportuno, secondo equità e in via transattiva. Alcune importanti stazioni appaltanti impongono invece di decidere solo secondo diritto, ma così il Cct risulta inevitabilmente depotenziato e perde la sua specifica utilità.

Il quarto: il Cct è obbligatorio sopra determinate soglie di valore. Le linee Guida del 2022 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici impongono però al responsabile del procedimento di investire il Cct delle controversie solo ove tali da incidere sulla celere realizzazione dell’opera. E ciò anche quando il Cct svolga funzioni arbitrali.

Tuttavia, se l’interesse curato dal Cct è, anzitutto, quello di accelerare l’esecuzione degli appalti e proprio per questo esso è obbligatorio sopra certe soglie, ha poco senso che le parti possano poi liberamente impedirgli di funzionare.

Il Cct ha già dimostrato di poter svolgere un compito fondamentale per la realizzazione degli obiettivi del Pnrr e, più in generale, per facilitare e “fluidificare” l’esecuzione dei contratti pubblici.

Fare certezza sui punti appena ricordati ne rafforzerebbe ulteriormente il ruolo.

Osservatorio appalti pubblici e sostenibilità, Università Bocconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Così il Tribunale amministrativo austriaco (principi validi pure in Italia)

Non si abusa della privacy

Il diritto di difesa prevale su quello d'accesso

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Stop all'abuso dei diritti previsti dalle norme sulla privacy. In particolare, non si può abusare del diritto di accesso ai dati e alle informazioni sui trattamenti previsto dall'articolo 15 del Gdpr (regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679). Lo ha deciso il Tribunale amministrativo federale austriaco, che con una decisione dell'8 luglio 2024, resa nel caso n. W137 2278780-1, ha stabilito la prevalenza del diritto di difesa in giudizio rispetto al diritto di accesso, previsto dal Gdpr, a documenti specifici rilevanti per eventuali controversie in corso.

L'accesso privacy non può, dunque, essere strumentalizzato per ottenere dal proprio avversario processuale carte e documenti da utilizzare contro lo stesso. Il principio formulato dalla sentenza austriaca è valido anche per l'Italia, considerata l'applicazione diretta del Gdpr in tutti gli stati dell'Unione europea.

L'articolo 15 del Gdpr concede agli interessati il diritto di ottenere copia dei propri dati e informazioni sui trattamenti degli stessi, ma questo diritto non è illimitato e assoluto. La trasparenza concessa all'interessato dal Gdpr (in particolare dall'articolo 15), dunque, è batuta, dunque, a certe condizioni



No a strumentalizzazioni per avere carte da usare contro l'avversario

dal diritto a tutelare in giudizio la propria posizione.

I fatti, oggetto della decisione austriaca, si riferiscono a una controversia tra un dipendente e l'ente di appartenenza. Il lavoratore ha chiesto di ottenere i dati personali trattati dal datore di lavoro, il quale gli ha consegnato 187 documenti tratti dal fascicolo personale dell'interessato. Tuttavia, il datore di lavoro si è rifiutato di fornire informazioni relative ad alcune e-mail e altri documenti, che – se rivelate – avrebbero compromesso la possibilità di vincere altre parallele cause pendenti con quel lavoratore. Quest'ultimo ha sporto un reclamo al Ga-

rante della privacy austriaco lamentando di avere avuto informazioni incomplete. Il Garante ha respinto il reclamo del dipendente, sottolineando l'atteggiamento collaborativo del datore di lavoro e bloccando come del tutto speculative le rimostranze del lavoratore, il quale ha impugnato la decisione del Garante austriaco. Davanti ai giudici, l'interessato ha insistito sulla presenza di altre informazioni e fascicoli che gli dovevano ancora essere consegnati. Il tribunale si è pronunciato sulla causa di esonero dal rilascio di dati e informazioni (prevalenza dei diritti di difesa) e dato ragione all'ente, cui ha riconosciuto l'in-

teresse a mantenere la riservatezza su informazioni utilizzabili in giudizio. Il tribunale austriaco ha dato rilevanza al fatto che il datore di lavoro non ha opposto un diniego radicale, ma ha consegnato un numero molto alto di documenti, ad eccezione di un limitato numero di informazioni: fatto questo sintomatico di una condotta ispirata a correttezza e buona fede. Poiché all'interessato sono state fornite numerose informazioni dettagliate e il rifiuto dell'ente di fornire informazioni si è limitato solo alle e-mail e alle dichiarazioni, il tribunale austriaco ha concluso che la richiesta di accesso dell'interessato era del tutto sproporzionata. Pertanto, l'interesse alla riservatezza del datore di lavoro ha prevalso sul diritto di accesso dell'interessato. Il tribunale austriaco ha, quindi, valutato giustificato il diniego mirato dell'ente a divulgare determinate informazioni e ha accertato che nessuna violazione del diritto di accesso previsto dal regolamento Ue sulla privacy sia stata commessa. Se, dunque, il diritto dell'interessato di accesso a dati e informazioni sia molto ampio, questo non significa che l'impresa o l'ente pubblico (in generale i titolari del trattamento) siano obbligati a rilasciare tutto anche a rischio di vedere sfumare l'esercizio del diritto a difendersi.

» Riproduzione riservata

